



CCNL FISM 2024 – 2027

per il personale addetto ai servizi
all'infanzia e alle scuole dell'infanzia non
statali

webinar 10 giugno 2025

Slides a cura Dott. FRANCESCO TRIVELLATO

Delegazione trattante Fism: Luca Lemmi, Nadia Giovannacci, Rosanna Versiglia e Francesco Trivellato

Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto è esteso anche ai centri servizi ed enti partecipati costituiti e promossi da FISM.

Il 3° paragrafo recita: «Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne nonché ai Centri di Servizio e/o Enti partecipati, costituiti e promossi da FISM salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori».

Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente Contratto ha durata biennale per la parte economica e durata quadriennale per la parte normativa, salvo modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare la parte normativa alle disposizioni di legge successive all'entrata in vigore del presente CCNL.

Pertanto, il CCNL decorre dal 01/01/ 2024 e scade:

- per la parte normativa il 31/12/2027,
- per il primo biennio della parte economica il 31/12/2025.

NOVITA' PROCEDURALE: *«Le parti si impegnano ad avviare le procedure di rinnovo entro la scadenza del contratto, **che rimarrà comunque in vigore fino alla stipula del nuovo**»* (ultimo paragrafo).

ART 18 Periodo di prova

Per il personale a tempo determinato (anche part-time):

«Fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva di II livello, per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di frazioni.

Per i contratti superiori ai 12 mesi il periodo di prova sarà pari a 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro con arrotondamento all'unità inferiore in caso di frazioni.

Il periodo di prova nei contratti a termine non potrà comunque superare quello previsto dal presente articolo per i contratti a tempo indeterminato relativi al medesimo livello».

NOTA: aggiornamento a seguito art. 13 L. 13/12/2024, n. 203 (in vigore dal 12/01/2025).

CCNL FISM 2024-2027



Art. 21 Contratto a tempo determinato

NOTA: aggiornamento testuale a seguito modifiche art. 19 e ss. D.Lgs. 81/2015. Altre implementazioni

21.1:

Causali durata fino 36 mesi (aggiunte e modifiche):

«b) sostegno agli alunni con disabilità certificata» (espunto «..., nel caso in cui non siano disponibili docenti specializzati»)

«e) per le progettazioni innovative, non prevedibili e che abbiano carattere di straordinarietà»

Durata fino a 60 mesi (modifica)

«insegnanti di sostegno, per assicurare la continuità didattica» (testo precedente ora modificato: «*insegnanti di sostegno privi della specializzazione*»).

21.3 variazione:

«E' sempre possibile l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino a tre unità» (precedente CCNL: fino a **due** unità).

(SEGUE) Art. 21 Contratto a tempo determinato – ATTIVITA' STAGIONALI

21.12 aggiunta:

Inserimento di attività ludico-ricreative (centri ludico-ricreativi) del mese di GIUGNO, nonché del periodo INVERNALE durante la sospensione dell'attività didattica.

Requisito imprescindibile: il RISPETTO DEI CALENDARI REGIONALI.

Capitolo V – Apprendistato Artt. 26 e 27

Il contratto di Apprendistato di tipo A (cosiddetto di «livello I», ossia *l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore*) e quello di tipo C (cosiddetto di «livello III», ossia *l'Apprendistato di alta formazione e ricerca*) sono liberamente accessibili nel rispetto della sola normativa di Legge (espunto art. 26, ultimo paragrafo, precedente CCNL «..., fatti salvi separati accordi per l'eventuale applicazione di altre tipologie di apprendistato previste dalle leggi succitate»).

Per l'**Apprendistato Professionalizzante**, le parti si sono impegnate a definire i contenuti e le modalità della formazione professionalizzante (durata della formazione: n. 80 ore annue per il personale fino al III livello, n. 120 ore annue oltre il III livello) entro 90 giorni dalla sottoscrizione del CCNL (punto 27.6 CCNL).

GRAZIE

*a tutti per il contributo al lavoro della Delegazione trattante FISM
e per la Vostra partecipazione alla Webinar di oggi.*